

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BH.2005.17

Sentenza del 27 luglio 2005

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente,
Andreas J. Keller e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., attualmente in detenzione,
rappresentato dagli avv. Tuto Rossi e Manuela Rainoldi,
Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte

Oggetto

Reclamo contro un rifiuto di scarcerazione

Fatti:

- A.** A. è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell'ambito di un'inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Con decisione del 21 luglio 2004, il giudice istruttore federale ha convalidato l'arresto. Successivamente, l'inchiesta nei suoi confronti è stata estesa ai titoli di infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm), aggressione (art. 134 CP), coazione (art. 181 CP) e usura (art. 157 CP).
- B.** Con lettera del 21 giugno 2005 al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), A. ha chiesto di poter essere messo in libertà provvisoria. Tale richiesta è stata respinta dal MPC in data 28 giugno 2005.
- C.** Dissentendo da questa decisione, il 1° luglio 2005 A. è insorto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, lamentando l'assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico come pure dei pericoli di collusione e di fuga. Egli si duole inoltre della lentezza del procedimento e dell'eccessiva durata della detenzione preventiva.
- D.** Con osservazioni dell'11 luglio 2005, il MPC postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dall'autorità inquirente saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.
- E.** Con lettera del 18 luglio 2005 alla Corte dei reclami penali, il patrocinatore del reclamante ha comunicato di rinunciare all'inoltro di una replica. Non si è pertanto proceduto al secondo scambio di allegati.

Diritto:

- 1.**
- 1.1.** La Corte dei reclami penali esamina d'ufficio l'ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell'atto o dall'autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1 e giurisprudenza citata).

1.2. Giusta l'art. 52 cpv. 1 PP, l'imputato può in ogni tempo domandare di essere messo in libertà. Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la domanda, l'imputato ha diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52 cpv. 2 PP); la procedura è retta dagli art. 214 a 219 PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto o dell'omissione in questione (art. 217 PP). La decisione che rifiuta la scarcerazione, datata 28 giugno 2005, è pervenuta al patrocinatore del reclamante al più presto il 29 giugno; il reclamo, interposto il 1° luglio 2005, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell'indagato è pacifica (v. art. 52 PP in combinazione con l'art. 214 cpv. 2 PP).

2. Secondo l'art. 44 PP, l'imputato può essere incarcerato solo quando esistano gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all'imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell'istruttoria (cifra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell'esistenza di ragioni d'interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall'art. 5 CEDU. In concreto, a fondamento della sua decisione il MPC ha ritenuto sia l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito a numerose imputazioni, sia dei rischi di collusione e di fuga. Si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra richiamate sono tuttora adempiute nella fattispecie.

2.1. I requisiti posti per la valutazione dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti la detenzione non sono identici nei diversi stadi dell'inchiesta penale. Sospetti ancora poco precisi, ma sorretti da imprecisioni o variazioni nelle dichiarazioni dell'imputato, possono essere considerati sufficienti all'inizio delle indagini, ma, dopo il compimento di tutti gli atti istruttori che possono entrare in linea di conto, la prospettiva di una condanna deve apparire viepiù verosimile (DTF 116 la 143 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.3).

In concreto, il reclamante è detenuto dal 19 luglio 2004. Se l'inchiesta aperta nei suoi confronti e di numerosi altri indagati non è, pacificamente, ai suoi inizi, nemmeno può essere considerata prossima alla sua conclusione. Va qui rilevato che il procedimento in esame non è limitato al solo agire del

reclamante, ma coinvolge molti soggetti inseriti o facenti capo ad un'unica struttura criminale di tipo mafioso a carattere internazionale, per cui occorre tener conto anche delle indagini in atto nei confronti di questi altri co-imputati. Nelle osservazioni al reclamo, il MPC osserva che sia per quanto riguarda A., sia per altri co-imputati, sono tuttora in corso delle verifiche, riferite soprattutto agli aspetti economico-finanziari dell'organizzazione, segnatamente tramite l'espletamento di rogatorie all'estero (v. act. 3, pag. 14). L'inchiesta, come ritenuto anche dal Tribunale federale nell'ambito di un analogo ricorso riguardante un coimputato (v. sentenza 1S.14/2005 del 25 aprile 2005 consid. 3.1), si situa in una fase intermedia, di modo che, in questo stadio della procedura, se non sono sufficienti indizi vaghi, neppure può essere pretesa la produzione di prove definitive, come addotto dall'insorgente nel suo allegato.

- 2.2.** Nella fattispecie, il procedimento penale si inserisce nel quadro di una vasta inchiesta internazionale. Il reclamante è sospettato di far parte di un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP che ha operato a livello transnazionale per parecchi anni. Al reclamante si rimprovera in particolare, come si evince dalla decisione impugnata, d'aver intrattenuto strette relazioni - che travalicherebbero manifestamente quelle di una semplice amicizia - con alcuni dei principali esponenti dell'organizzazione sotto inchiesta, tra i quali B. e C.. Subito dopo l'arresto del reclamante, quest'ultimo si è sollecitamente attivato per assicurargli un difensore di fiducia e versare dei congrui anticipi; A. ha peraltro a lungo beneficiato di servizi da parte di C. anche in precedenza, sottoforma, ad esempio, di prestiti personali, di pagamento di quote leasing di un autoveicolo (per il tramite della società P. SA) oppure di viaggi in aereo all'estero. Malgrado le evidenti reticenze dell'indagato, vi sono inoltre agli atti chiare indicazioni di intensi contatti telefonici e personali, in Calabria e altrove, con altri esponenti di spicco dell'organizzazione quali D., E. e F., pure indagati nell'ambito dell'inchiesta portata avanti dalla Procura di Catanzaro sull'attività della cosiddetta "cosca di Mesoraca" (v. ad esempio il verbale d'interrogatorio dell'imputato del 17.11.2004, act. 3.10, con i relativi estratti delle intercettazioni telefoniche).

Per quanto attiene specificatamente al sospetto relativo al reato di riciclaggio, è inoltre assodato il ruolo centrale svolto dal connubio A.-C. nelle attività delle società finanziarie P. SA e Q. GmbH di Zurigo, poi rovinosamente fallite poiché svuotate di tutti i loro averi. Riciclando il provento dell'attività criminale dell'organizzazione ai danni delle predette società (e dei loro clienti), essi si sarebbero avvalsi della complicità di numerosi altri soggetti vicini ad altre cosche della "n'drangheta" facendo figurare tali soggetti quali titolari di società (di comodo e comunque fittizie) interessate ad investimenti immobiliari in Sardegna e Spagna. In tale ambito è senz'altro degno di nota lo stretto intreccio di relazioni tra A., C., G. e l'avvocato milanese H., pure

indagato (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_H 168/04 dell'11 novembre 2004 consid. 4.1, riguardante un co-imputato).

- 2.3.** Sulla base della valutazione globale di questi elementi, si può ammettere che a carico del reclamante sussistono sufficienti indizi giustificanti il mantenimento della sua carcerazione riguardo ai reati di partecipazione e/o sostegno a un'organizzazione criminale e riciclaggio di denaro. Del resto, nel reclamo egli si limita a sostenere che – contrariamente a quanto appena rilevato – non sarebbero presentati gravi indizi oppure, laddove l'autorità muove nei suoi confronti delle circostanziate contestazioni, ne tenta di sminuire la portata o il suo coinvolgimento personale, senza tuttavia precisare perché i fatti fondanti i menzionati indizi non potrebbero essere ritenuti. Egli misconosce inoltre che l'art. 260ter CP è stato adottato anche per la frequente difficoltà di fornire la prova della partecipazione del reo al singolo reato. Il problema della prova, ossia di sapere a chi spetti all'interno dell'organizzazione criminale la responsabilità per un reato concreto, è d'altronde all'origine dell'art. 260ter CP e lo ha determinato: la norma implica la criminalizzazione già dell'appartenenza all'organizzazione, senza che sia necessaria la prova d'aver partecipato alla commissione dei reati addebitabili alla stessa (GÜNTHER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 5a ediz., Berna 2000, pag. 200 n° 25; MARC FORSTER, Kollektive Kriminalität. Das Strafrecht vor der Herausforderung durch das organisierte Verbrechen, Basilea 1998, pag. 23; GUNTHER ARZT, in: N. SCHMID [editore], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. 1, Zurigo 1998, n° 53-56 ad art. 260ter CP). Lamentando l'asserita assenza di una contestazione concreta e di un caso specifico, egli disattende che, riguardo al reato dell'art. 260ter CP, sulla base delle dichiarazioni dei co-imputati e del suo importante coinvolgimento nelle attività di P. e Q., egli è sospettato di aver partecipato e/o sostenuto un'organizzazione criminale che ha compiuto vari reati, e non tanto per averne commesso personalmente determinati, ciò che - perlomeno allo stadio attuale dell'inchiesta - è sufficiente dal profilo dell'art. 260ter CP per ammettere il possibile adempimento della relativa fattispecie legale (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.7). L'avanzamento dell'inchiesta e l'espletamento di altri atti istruttori dovrà nondimeno concretizzare ulteriormente i gravi indizi nei confronti del ricorrente.
- 2.4.** Non meno importanti sono pure gli indizi di colpevolezza emersi in relazione alle altre imputazioni contestate al reclamante, ossia quella di infrazione qualificata alla LStup giusta il suo art. 19 n. 1 e 2, di infrazione alle leggi federali sulle armi e sul materiale bellico e di aggressione e coazione giusta gli art. 134 e 181 CP. L'autorità inquirente fa infatti stato di numerosi indizi in tal senso, raccolti soprattutto in base ad intercettazione telefoniche e a

dichiarazioni di testimoni o di altri co-imputati. Da una parte, il coinvolgimento nel traffico di stupefacenti di altri co-imputati della presente inchiesta - conosciuti e frequentati assiduamente dal qui reclamante - quale il già menzionato B., appare assodato (v. ad esempio, la sentenza di questo Tribunale BK_H 119/04 del 23 settembre 2004); d'altra parte, vi è giustificato motivo per credere - e il reclamante stesso non lo contesta più di quel tanto - che A. sia stato uno dei mandanti (assieme allo C.) della "spedizione punitiva" ai danni di tale I., aggredito e picchiato a scopo di intimidazione sul lungolago di Ascona il 15 maggio 2003 (v. verbali di interrogatorio dell'imputato del 17.9.2004 con i relativi allegati delle intercettazioni telefoniche, act. 3.6, e del 30.9.2004, act. 3.7). Per quanto attiene al presunto traffico illegale di armi tra Svizzera e Italia, significative sono invece le deposizioni del teste L. e del collaboratore di giustizia M., che fanno entrambi stato di un attivo quanto perdurante coinvolgimento del reclamante in questa attività (v. act. 3.24 e 3.25).

- 3.** Il reclamante contesta la sussistenza di un rischio di collusione.
- 3.1.** I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato, si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni, già sentiti o ancora da sentire, o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere la verità; dall'altro, di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà provvisoria sui mezzi di prova non ancora acquisiti, allo scopo di distruggerli o alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla base di elementi concreti, l'esistenza di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 123 I 31 consid. 3c; 117 Ia 257 consid. 4c). L'autorità deve quindi indicare, per lo meno nelle grandi linee, pur con riserva per operazioni che devono rimanere segrete, quali atti istruttori devono ancora essere eseguiti e in che misura l'eventuale messa in libertà del detenuto ne pregiudicherebbe l'esecuzione (v. DTF 123 I 31 consid. 2b; 116 Ia 149 consid. 5).
- 3.2.** L'autorità inquirente si è pronunciata al riguardo, rilevando un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. Per il MPC non sarebbe infatti escluso che - se rimesso in libertà - il reclamante potrebbe dare istruzioni o tentare di comunicare informazioni utili ad altri soggetti implicati nell'inchiesta svizzera o in quella italiana, oppure fare indebite pressioni su testimoni non direttamente coinvolti nell'inchiesta ascoltati a titolo di persone informate sui fatti. Sottolinea che le indagini non sono ancora terminate (anche per la vastità dell'indagine, che interessa oramai un centinaio di soggetti) e che numerosi atti istruttori, in particolare rogatorie in Spagna e

in Italia, non sono ancora stati eseguiti oppure – benché avviati – non sono ancora conclusi (v. osservazioni MPC, act. 3, pagg. 15-17).

Queste semplici asserzioni di principio non dimostrano tuttavia ancora l'esistenza di un pericolo concreto di collusione, come richiesto dalla prassi citata in precedenza. Il teorema del MPC, secondo cui nell'ambito di un'organizzazione mafiosa potrebbe sussistere un pericolo di collusione e che l'organizzazione sarebbe in grado di garantire ai propri componenti periodi di latitanza relativamente lunghi, dovrà comunque arricchirsi d'elementi idonei a suffragarlo. Per ammissione stessa del MPC, due dei principali protagonisti del dissesto finanziario delle società Q. e P., co-indagati nella presente causa per i medesimi titoli ascritti al reclamante, ossia G. e l'avv. H., sono già stati interrogati più volte all'estero nell'ambito di apposite procedure rogatorie; altre persone sospettate di far parte dell'organizzazione criminale (fra le quali C. e B.) sono incarcerate da mesi in Svizzera e hanno potuto essere ripetutamente interrogate. Tuttavia, un concreto pericolo di collusione può ancora essere ravvisato nella necessità di non pregiudicare l'espletamento di rogatorie, visto che altri indagati sono tuttora in libertà (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 3.1.3). Per il momento, la tesi dell'autorità inquirente sull'esistenza di questo pericolo può quindi ancora essere condivisa.

4. Il reclamante sostiene l'inesistenza del pericolo di fuga. Egli ribadisce di non avere nessun motivo di fuggire, il centro dei suoi interessi affettivi ed economici essendo in Svizzera. Ad ogni modo, il pericolo di fuga non sarebbe né concreto né supportato da fatti precisi e potrebbe essere scongiurato con provvedimenti meno restrittivi della detenzione preventiva.
- 4.1. Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga non può essere valutato unicamente fondandosi sulla gravità del reato, anche se, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, la prospettiva di una pena privativa della libertà personale di lunga durata consente spesso di presumere l'esistenza (v. art. 44 n. 1 PP; v., sull'influsso della durata della pena presumibile, DTF 128 I 149 consid. 2.2 e 126 I 172 consid. 5a). L'esistenza di questo pericolo deve essere esaminata tenendo conto di un insieme di criteri, quali il carattere dell'interessato, la sua moralità, le sue risorse, i legami con lo Stato dove è perseguito, come pure i suoi contatti con l'estero (DTF 125 I 60 consid. 3a e riferimenti; 123 I 31 consid. 3d).
- 4.2. Nel caso concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di fuga non è fuori luogo, come rilevato anche nelle osservazioni al reclamo del MPC (v. act. 3, pagg. 17-18). I reati contestati al reclamante sono indubbiamente gravi, e se questi dovessero essere confermati, la pena potrebbe essere molto

pesante, tenuto anche conto dei suoi precedenti penali. Bi-nazionale svizzero e italiano, egli è divorziato da tempo dalla moglie svizzera e intrattiene un importante rapporto sentimentale all'estero; altri suoi parenti stretti abitano in Italia (una sorella a Milano, un fratello e il padre in Calabria), ove si recava spesso per visite e vacanze (v. verbale di interrogatorio del 20.7.2004, act. 3.2.). Immediatamente prima dell'arresto il centro dei suoi interessi economici si situava all'estero, nel campo della ristorazione in Spagna e in quello immobiliare in Sardegna; per questa ragione effettuava spesso viaggi all'estero. Questo insieme di circostanze, unitamente alla prospettiva di dover scontare una lunga pena detentiva in seguito al procedimento in corso, permette di affermare che in concreto il pericolo di fuga verso un paese estero paventato dalle autorità inquirenti rimane d'attualità, pur in presenza di indubbi legami con la Svizzera (ove risiedono i suoi figli). Nemmeno l'adozione di misure sostitutive meno coercitive permetterebbe oggi di eliminare il rischio di fuga appena descritto.

5. Il reclamante lamenta infine una violazione del principio della proporzionalità in relazione alla durata del carcere preventivo sinora scontato (un anno).

Secondo invalsa giurisprudenza, la detenzione preventiva può apparire sproporzionata e ledere i principi dedotti dall'art. 5 n. 3 CEDU solo quando la sua durata supera o si avvicina sensibilmente a quella della prevedibile pena detentiva che potrà essere pronunciata in base ai reati formulati a carico dell'indagato (v. DTF 126 I 172 consid. 5; 124 I 208 consid. 6; sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.9 del 4 maggio 2005 consid. 5.1). In concreto, vista la gravità delle imputazioni e i seri indizi di colpevolezza pendenti a carico dell'indagato (v. consid. 2.2-2.4, supra), nonché i suoi precedenti penali, la pena privativa della libertà che il giudice di merito potrà pronunciare rischia di essere molto pesante. A confronto di una possibile pena pluriennale, una detenzione preventiva di 12 mesi risulta quindi ancora proporzionata.

Né appare, infine, che l'inchiesta sia stata finora condotta in modo negligente o con lentezza inusuale. Il reclamante è stato arrestato, assieme ad altri indiziati, nell'ambito di una complessa inchiesta con ramificazioni internazionali per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, appartenenza ad organizzazione criminale, infrazione alla legge federale sulle armi e riciclaggio di denaro. Successivamente l'inchiesta nei suoi confronti è stata estesa ai reati di usura, aggressione e coazione. La sua posizione processuale deve quindi essere continuamente confrontata con quella di altri esponenti della (presunta) organizzazione, agli arresti in Svizzera o all'estero. Gli atti prodotti dal MPC dimostrano che l'imputato è stato interrogato a più riprese (almeno una ventina di volte), così come le numerose

altre persone implicate nell'inchiesta; diverse perquisizioni sono state effettuate e svariato materiale è stato posto sotto sequestro; procedure rogatorie importanti sono state esperite all'estero o sono ancora in corso, visti i legami di molti imputati con altri paesi e la stretta interdipendenza tra l'inchiesta svizzera e quella portata avanti dalla Procura di Catanzaro. L'operato dell'autorità inquirente va d'altronde apprezzato in modo differente a seconda se l'inchiesta riguarda un solo imputato e gli elementi a suo carico sono relativamente semplici oppure se – come nella fattispecie – il sospetto appartiene ad un'organizzazione che ha esercitato la sua attività in diverse nazioni e per un periodo prolungato. Ad ogni modo, nelle circostanze surriferite, non sono ravvisabili mancanze particolarmente gravi o ripetute del magistrato federale, né un suo atteggiamento ostruzionistico nei confronti delle richieste di prova del reclamante (v. sentenza del Tribunale federale 8G.114/2003 del 28 gennaio 2004 consid. 3.2).

6. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Conformemente all'art. 245 PP le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l'art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, il 27 luglio 2005

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- avv. Tuto Rossi e Manuela Rainoldi
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l'autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.